



Comune di Cappelle sul Tavo

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	5

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 29/07/2026



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al **periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025** possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, con esclusione delle sanzioni e interessi.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) **un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;**
 - b) **un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025.**
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
6. Il Comune o il concessionario della relativa entrata, su istanza del debitore da presentarsi entro il **30/09/2026** comunica, anche attraverso il concessionario, nei successivi **30 giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro **30 giorni** successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di **20 giorni** dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.



2. Il debitore che intenda avvalersi delle opzioni di rateizzazione estesa di cui al comma 3, lettera c), dichiara espressamente tale volontà nella medesima istanza ed allega la documentazione idonea ad attestare lo stato di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà economico-finanziaria. In assenza di tale dichiarazione o della relativa documentazione allegata, l'istanza si intende presentata ai sensi del piano ordinario di cui al comma 3, lettera b).
3. Il Comune o il concessionario **entro il 31/12/2026** notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) **versamento unico: entro il 31/01/2027;**
 - b) *ovvero*, **Piano Ordinario (fino a 36 rate mensili)**: con scadenza fine mese a partire da gennaio 2027, la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, e le restanti rate, di pari ammontare, ripartite secondo il seguente schema:
 - fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 200,01 a euro 1.000,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 6.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili.
 - c) *ovvero*, **Piano Straordinario per temporanea e obiettiva difficoltà economica (fino a 120 rate mensili)**: applicabile previa verifica dei requisiti oggettivi previsti dall'Allegato Tecnico al presente regolamento, con la prima rata pari ad almeno il 5 per cento delle somme complessivamente dovute e le restanti di pari ammontare, con scadenza fine mese a partire da gennaio 2027, fino ad un massimo di 120 rate mensili.
4. La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria di cui al comma 3, lettera c), è effettuata applicando, ove compatibili, i criteri oggettivi stabiliti dalla disciplina vigente per la concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e declinati dettagliatamente nell'Allegato Tecnico facente parte integrante del presente regolamento.
5. Il numero delle rate non è determinato esclusivamente dall'importo del debito, ma è stabilito dall'Ente o dal concessionario tenendo conto congiuntamente:
 - a. dell'entità del debito;
 - b. della capacità economica del debitore;
 - c. della sostenibilità della rata mensile;
6. Per tutte le posizioni, l'importo minimo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a **Euro 50,00**. In ogni caso, il numero effettivo delle rate concedibili è calcolato in modo che la rata mensile risulti economicamente sostenibile in rapporto all'indicatore della situazione economica del debitore, nel rispetto delle tabelle di parametrizzazione contenute nell'Allegato Tecnico.
7. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, **gli interessi al tasso legale senza alcuna maggiorazione**.



8. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata o al piano straordinario richiesto, motivando in merito alla carenza dei requisiti oggettivi previsti.
9. L'Amministrazione comunale procede alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci o insussistenza dei requisiti, il debitore decade dai benefici del piano straordinario e la dilazione viene ricalcolata secondo lo schema ordinario di cui al comma 3, lettera b), salve le responsabilità penali previste dalla legge.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019,



n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo¹, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

¹ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.



ALLEGATO TECNICO

CRITERI E PARAMETRI PER LA CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI STRAORDINARIE (FINO A 120 RATE) AI SOGGETTI IN TEMPORANEA E OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

(Articolo 3, commi 3, 4 e 5 del Regolamento)

SEZIONE 1: PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTO NORMATIVO

Traendo ispirazione dai criteri stabiliti dal Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024 e dalle prassi operative adottate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) per la rateazione delle somme iscritte a ruolo — e adattandoli, per esigenze di semplicità e certezza applicativa in ambito comunale, a un sistema di parametrizzazione tabellare in luogo delle formule a coefficiente continuo ivi previste — il presente Allegato stabilisce le regole oggettive per la valutazione dello stato di temporanea ed obiettiva difficoltà economico-finanziaria, nonché per la determinazione del numero massimo di rate concedibili (fino a 120 rate mensili).

La valutazione prescinde da qualsiasi discrezionalità amministrativa, salvo quanto previsto dalla Sezione 2.4, ed è effettuata mediante l'applicazione di indicatori economico-patrimoniali oggettivi e verificabili.

SEZIONE 2: PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI IN REGIME SEMPLIFICATO/FORFETTARIO

2.1 Parametro primario: Indicatore ISEE

La situazione di difficoltà economica delle persone fisiche e dei titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato o forfettario è determinata sulla base del valore dell'**ISEE (ordinario o corrente)** in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.

La temporanea difficoltà economica si considera sussistente qualora il valore ISEE non sia superiore ad **Euro 30.000,00**.

2.2 Determinazione del numero massimo di rate per le Persone Fisiche

Il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 120 mesi) è individuato incrociando il valore ISEE del nucleo familiare con l'importo complessivo del debito da definire, secondo la seguente tabella di parametrizzazione. Gli scaglioni di debito sono i medesimi utilizzati per il Piano Ordinario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), al fine di garantire coerenza tra i due piani:



Fascia ISEE (€)	Importo Debito: € 200 - € 1.000	Importo Debito: € 1.000,01 - € 6.000	Importo Debito: € 6.000,01 - € 20.000	Importo Debito: Oltre € 20.000
Fino a € 10.000,00	Fino a 18 rate	Fino a 48 rate	Fino a 96 rate	Fino a 120 rate
Da € 10.000,01 a € 18.000,00	Fino a 12 rate	Fino a 36 rate	Fino a 72 rate	Fino a 96 rate
Da € 18.000,01 a € 30.000,00	Fino a 6 rate	Fino a 24 rate	Fino a 48 rate	Fino a 72 rate
Oltre € 30.000,00	<i>Accesso esclusivo al Piano Ordinario (Art. 3, co. 3, lett. b - Max 36 rate)</i>			

2.3 Criterio di sostenibilità della rata

In ogni caso, per garantire che il piano sia concretamente eseguibile, la rata mensile teorica calcolata (Debito totale / Numero rate) non deve superare il 10% del reddito mensile complessivo del nucleo familiare, quale risultante dalla componente reddituale della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rapportata a dodici mensilità. Qualora la rata risultante sia superiore a tale limite, l'Ente incrementa lo scaglionamento delle rate fino al raggiungimento della soglia di sostenibilità, fermo restando il limite massimo assoluto di 120 rate ed il limite minimo di € 50,00 per singola rata.

2.4 Eventi calamitosi e inagibilità dell'abitazione o della sede

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica si considera sempre sussistente, a prescindere dal valore ISEE, qualora il debitore dimostri, mediante certificazione rilasciata dall'autorità comunale competente, che eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altri eventi eccezionali abbiano reso totalmente inagibile l'unica unità immobiliare adibita a propria abitazione principale ovvero a sede della propria attività professionale o d'impresa. In tal caso il debitore accede, senza necessità di ulteriore documentazione reddituale, al numero massimo di rate previsto dalla tabella di cui al punto 2.2 per la fascia ISEE più favorevole.

SEZIONE 3: IMPRESE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA E SOCIETÀ (PERSONE GIURIDICHE)

3.1 Parametro primario: Indice di Liquidità (IL)

Per le società di capitali, società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria, la situazione di temporanea difficoltà finanziaria è verificata mediante l'**Indice di Liquidità (IL)**, calcolato sui dati dell'ultimo bilancio approvato e depositato ovvero dell'ultima situazione contabile ufficiale approvata dall'organo di controllo/amministrazione:



$$\text{Indice di Liquidità (IL)} = (\text{Liquidità Immediate} + \text{Liquidità Differite}) / \text{Passività Correnti}$$

La condizione di temporanea difficoltà economica si considera verificata qualora l'Indice di Liquidità sia inferiore a 1,00.

3.2 Misura dell'impatto del debito: Indice di Sostenibilità del Debito

Al fine di stabilire la durata estesa del piano (fino a 120 rate), per le imprese con Indice di Liquidità < 1,00 si procede al calcolo del rapporto tra il debito totale da rateizzare e il valore della produzione/ricavi annui (Indice di Impatto del Debito):

$$\text{Indice di Sostenibilità del Debito} = \text{Debito Complessivo Definito} / \text{Ricavi Annui (o Valore della Produzione)}$$

3.3 Scaglionamento rateale per le Imprese

Il numero massimo di rate concedibili alle imprese è determinato incrociando l'Indice di Liquidità con l'Indice di Sostenibilità del debito:

Indice di Liquidità (IL)	Indice di Sostenibilità (< 5%)	Indice di Sostenibilità (5% - 15%)	Indice di Sostenibilità (> 15%)
$0,80 \leq IL < 1,00$	Fino a 36 rate	Fino a 60 rate	Fino a 84 rate
$0,50 \leq IL < 0,80$	Fino a 48 rate	Fino a 72 rate	Fino a 96 rate
$IL < 0,50$	Fino a 60 rate	Fino a 90 rate	Fino a 120 rate

SEZIONE 4: DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Ai fini dell'ammissibilità alla rateizzazione straordinaria di cui alla lettera c), il contribuente deve allegare a pena di improcedibilità:

- **Per le Persone Fisiche e Ditte Semplificate:**
 - Copia dell'Attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;
 - Copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
- **Per le società e ditte in contabilità ordinaria con debito complessivo da definire non superiore a Euro 20.000,00:**
 - ultimo bilancio d'esercizio approvato ovvero situazione contabile aggiornata, con prospetto di calcolo dell'Indice di Liquidità e dell'Indice di Sostenibilità del Debito autocertificato dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo



restando il potere del Comune (o del concessionario) di richiedere l'asseverazione di un professionista abilitato in caso di dubbio sulla correttezza del calcolo.

- Copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
- **Per le società e ditte in contabilità ordinaria con debito complessivo da definire superiore a Euro 20.000,00:**
 - ultimo bilancio d'esercizio approvato e depositato presso la CCIAA (completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) ovvero situazione contabile aggiornata timbrata e firmata da professionista abilitato, corredata dal prospetto di calcolo dell'Indice di Liquidità e dell'Indice di Sostenibilità del Debito sottoscritto da un revisore/commercialista iscritto all'albo;
 - Copia del documento di riconoscimento del dichiarante.